

COMUNE DI GROTTA DI CASTRO

11 bis

STATUTO ORGANICO DEL RICOVERO CARENZI
PER I VECCHI INABILI AL LAVORO

CAPITOLO I°

ORIGINE, SCOPO DELL'ISTITUZIONE E MEZZI DEI QUALI
ESSO DISPONE

Art. I°- E' istituita in Grotte di Castro un'opera di beneficenza col titolo " Ricovero Carenzi per i Vecchi inabili al lavoro ".

E' provveduto ai bisogni del Ricovero colle rendite del patrimonio lasciato dal benemerito cittadino Sig. Ambrogio Carenzi con suo testamento 20 luglio 1876; il quale patrimonio attualmente ammonta alla somma di L. 37,714. L'Opera Pia è gravata da oneri di culto disposti col suddetto testamento. Questi sono: I° Legato perpetuo del Vescovo Bonaventura Carenzi di una messa cantata e tre lette il 13 novembre di ogni anno; 2°- Legato testamentario di Ambrogio Carenzi di un anniversario nel giorno della sua morte (22 novembre di ciascun anno) in perpetuo con ufficio e messa solenne; 3°- Altro legato testamentario del medesimo di N° 52 messe in tutti i venerdì dell'anno in perpetuo da celebrarsi nella Chiesa di

S. Pietro Apostolo all'Altare della Madonna Addolorata;
4°-3° legato testamentario di una messa letta da
celebrarsi in perpetuo nella Chiesa di S. Pietro
in tutte le domeniche e giorni festivi alle ore 12
meridiane.

Concorrono inoltre a provvedere ai bisogni del
ricovero le rendite di lasciti, eredità o donazioni, e
le elargizioni di pii benefattori, gli assegni o sus=
sidi privati o corpi morali, il prodotto eventuale
dei lavori interni.

ART. 2°- L'istituzione ha per scopo di provvedere gra=
tuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al
mantenimento ed all'assistenza dei poveri d'ambo i
sessi, inabili al lavoro proficuo, in conformità del=
l'Art. 2 del Decreto legislativo 19 Novembre 1889
N° 6535, Serie 3°, aventi il domicilio di soccorso
nel Comune di Grotte di Castro e che non abbiano
parenti tenuti a provvedere alla loro sorte ed in
grado di farlo.

Sono esclusi dal beneficio gratuito coloro i qua=
li abbiano ottenuto una pensione d'inabilità dalla
Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e
la vecchiaia degli operai.

ART. 3°- Entro il limite dei posti disponibili possono es=
sere ricoverati a pagamento anche inabili non aventi

titolo al ricovero gratuito.

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

ART.4°- Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali. //

ART.5°- Le norme per il ricovero degli inabili e le garanzie per il pagamento delle rette di quelli non accolti gratuitamente sono determinate dal regolamento. //

La misura delle rette a carico di pubbliche amministrazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Commissione Provinciale di beneficenza. //

ART.6°- L'istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, col ricavo delle rette, con una quota dei proventi dei lavori eseguiti dai ricoverati, e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio. //

ART.7°- Nel caso d'insufficienza di posti gratuiti, sono preferiti gli inabili i quali versino in più grave miseria ed in maggiore abbandono.

Il numero dei posti gratuiti sarà stabilito nel regolamento in relazione ai mezzi di cui dispone la istituzione. //

ART.8°- Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata a titolo gratuito indebitamente, o per avere

dal Ministro del Culto cui appartiene.

CAPITOLO II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. I3°- Il Consiglio Direttivo ed Amministrativo dell'O.P.

Ricovero Garenzi sarà costituito, come è detto nel succitato testamento da 4 persone:

1°- Il Sig. Giuseppe Cordelli;

2°- Il Sig. Innocenzo Damiani;

3°- Il Parroco Pro Tempore della Chiesa di S. Gio= Battista;

4°- Il Parroco pro tempore della Chiesa di S. Pie= tro.

Rinunziando oppure venendo a mancare uno dei primi due sarà sostituito dal maggiore nato maschio maggiorenne della rispettiva famiglia, e così il perpetuo; e se il maggiore nato venisse a mancare per morte e per rinuncia, dovrà entrare al suo posto il maschio maggiorenne che gli viene dietro.

In deficienza di maschi nati da maschi delle ridette famiglie, entreranno in carica il maschio nato da femmina proveniente dalle medesime, purché abbiano dimora stabile o domicilio nel Comune di Grotte di Castro.

Qualora le dette famiglie fossero assolutamente prive di maschi che accettino l'amministrazione su=

+

4 → 5

bentreranno persone probe ed idonee da scegliersi
dagli altri membri dell'O.P.le quali resteranno in
carica fino a che in dette famiglie non vi sia l'in-
dividuo maschio che riunendo la qualifica di mag-
giorenne possa o voglia far parte del Consiglio
Direttivo dell'O.P.Così pure sarà praticato nel ca-
so di rinuncia di uno dei due parroci, fino a che non
vi sia un successore di esso il quale accetti.

† Il Presidente eletto dagli amministratori nel loro
seno dura in carica 4 anni e non può essere riele-
to senza interruzione più di una volta.

ART.I4°- In casodi assenso o d'impedimento del Presidente
ne fa le veci il membro più anziano di età.

ART.I5°- Le funzioni del Presidente e di Consiglieri sono
gratuite.

CAPITOLO III°

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.I6°- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione
sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e di
settembre, le altre ogni volta lo richieda un bisogno
urgente, sia per invito del Presidente, sia per doman-
da sottoscritta da almeno due dei consiglieri, si a
per invito dell'Autorità Governativa.

ART.I7°- Le deliberazioni del Consiglio debbono essere

prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono, ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse, giusta l'Art. 15 della Legge 11 luglio 1890 N° 6972 non può prendere parte alla deliberazione.

ART. 18°- I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. 19°- Il Consiglio provvede all'ordinaria gestione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno per il personale; promuove quando occorre la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti; nomina e licenzia e sospende gl'impiegati ed i salariati; delibera in generale su tutti gli affari che interessano l'istituzione.

CAPITOLO IV°

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.20°- Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) di rappresentare la istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- b) di sospendere per gravi motivi gl'impiegati ed i salariati e di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione in adunanza da comunicarsi entro breve termine

CAPITOLO V°

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART.21°- I mandati di pagamento non costituiscono titoli legali di scarico per il tesoriere se non sono munite della firma del Presidente e di quella del membro meno anziano per età.

ART.22°- I modi di nomina, la pianta organica, i doveri e diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel regolamento organico.

Nel regolamento stesso sono stabilite speciali prescrizioni per gli addetti alle istituzioni che contravvengono alle disposizioni dell'Art.11.

ART.23°- Il servizio di esazione di cassa è fatto di

regola dall'Esattore Comunale.

Nel caso che la istituzione venga autorizzata ad avere un esattore proprio non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale.

CAPITOLO VI°

ART. 24° Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890 N°6972, 18 luglio 1904 N°390 e dei regolamenti relativi.

Questo Statuto fu discusso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 luglio 1909 il quale oggi approva altresì la modificazione apportata all'Art. 11 dalla Commissione di Amministrazione ~~xxx~~ e Beneficenza pubblica in sua adunanza 9 giugno 1910 verbale N°674.

Grotte di Castro li 7 agosto 1910

FIRMATI = Ing. Innocenzo Damiani = Ferdinando Franciosi, Arciprete = Sperapani Paolo, Parroco = Alessandro Cordelli.

Visto = per copia conforme

IL SEGRETARIO DELL'O.P. CARENZI

F° - Gio. Battista Ruspantini

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'ordine di Sua Maestà

IL MINISTRO

F^o-Giolitti

Per copia conforme

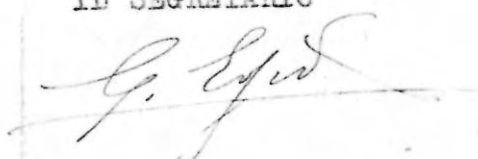
IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

firma illegibile

Per copia conforme ecc. per uso amministrativo

Grotte di Castro li 16 agosto 1933-XI^o

IL SEGRETARIO



1934
1939

Modificazioni:
Statuto DPERA
PIA -
Carteggio

*Prigione
Regium*

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

OPERA PIA CARENZI

N° 4 =

OGGETTO = Modificazioni allo Statuto Organi-
co dell'Opera Pia Carenzi per il ricovero dei vec-
chi ed inabili al lavoro

L'anno millenovecentotrentatre-XI°, addì
cinque di luglio in Grotte di Castro.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

per l'amministrazione temporanea dell'Opera Pia Ca-
renzi, assistito dal Segretario Egidi Gustavo;

Visto che in seguito alla morte del Sig. Cordelli
Giuseppe e la inabilità del Sig. Dariani Ing. Inno-
cenzo di circa 80 anni e privo di vista, quali paren-
ti designati dal benemerito Cittadino Sig. Carenzi
Ambrogio, Fondatore dell'Opera Pia Ricovero dei vec-
chi, sono venuti a mancare due membri del Consiglio
di Amministrazione dell'Opera Pia stessa;

Visto che i suddetti non hanno né figli maschi e
né femmine per la loro sostituzione giusta disposi-
zioni lasciate dal Fondatore predetto con testamento

20 luglio 1876;

Visto la seconda parte dell'Art.13 dello Statuto Organico di detto Ente, il quale prevede che i Parroci pro tempore nel caso in cui si trovino in carica, possono i medesimi procedere alla nomina dei due membri per discendenza;

Visto che tale possibilità non rientra nel caso presente in quanto nessuno dei membri trovasi in carica;

Vista altresì che ancorché i parroci pro tempore si trovassero in carica non potrebbero procedere alla nomina dei due membri mancanti con ampia possibilità di vedute in quanto per la loro speciale qualifica dovrebbero restringere la scelta al solo campo ecclesiastico;

Visto che trattasi di un Ente morale per cui la Autorità Civile non deve rimanere estranea al suo diritto di controllo;

Visto che il tenore dell'Art.13 non può allo stato attuale avere la sua applicazione nella forma voluta dal testatore, ma soltanto nello spirito della sostanza;

Visto che nello stesso Art.13 il testatore fa appello a due persone probe ed idonee a ricoprire la carica di membri insieme ai due parroci pro tempore;

Visto che per il buon andamento amministrativo dell'Opera Pia Carenzi urge provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione essendo rimasti quali membri solo i due parroci pro tempore delle due chiese di S.Gio.Battista e S.Pietro;

Visto l'Art.103 del Regolamento Amministrativo 5 febbraio 1891 per l'applicazione della legge 17 giugno 1890 N°6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza

DELIBERA

modificare l'Art.13 dello Statuto Organico dell'Opera Pia Carenzi nel modo seguente:

" Il Consiglio Direttivo ed Amministrativo dell'Opera Pia Ricovero Carenzi sarà costituito da N°4 persone:

1°- Il parroco pro tempore della Chiesa di S.Gio. Battista;

2°- Il parroco pro tempore della Chiesa di S.Pietro;

3°- Due cittadini di provata probità ed idoneità amministrativa da scegliersi tra i maggiorenni del paese; i quali dureranno in carica per il periodo di anni 4 e non potranno essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Detti due membri saranno designati dal Sig.Podestà del Comune di Grotte di Castro da sottoporsi alla

Antico

approvazione della R. Prefettura.

Il Presidente eletto dagli amministratori nel loro
seno durerà in carica 4 anni e non potrà essere rie-
letto senza interruzione più di una volta.

La presente deliberazione dovrà far parte integrale
dello Statuto dell'Opera Pia stessa formato il 7 ago-
sto 1910, debitamente approvato dalle competenti Autorità.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

P^o - F. Salotti

IL SEGRETARIO- P^o - G. Egidi

Per copia conforme ecc.

Grotte di Castro li 7 luglio 1933-XI^o



IL SEGRETARIO

G. Egidi

Io sottoscritto Segretario certifico che il presente
verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale
nel giorno di Domenica 9 luglio 1933-XI^o e che nessun
reclamo pervenne a questo Ufficio Amministrativo

Grotte di Castro li 10 luglio 1933-XI^o



IL SEGRETARIO

G. Egidi

COMUNE DI GROTTA DI CASTRO

OPERA PIA "RICOVERO CARENZI PER I VECCHI INABILI AL LAVORO"

=====

Estratto del registro delle deliberazioni n° 19

in data 11 settembre 1939 XVII°

OGGETTO: Riforma dello statuto organico dell'Opera Pia
Carenzi per il ricovero dei vecchi inabili al
lavoro.

=====

L'anno millenovecentotrentanove il giorno undici
del mese di settembre in Grotte di Castro

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

amministratore provvisorio dell'Opera Pia Carenzi, in
virtù del decreto prefettizio n°26449 2/2, in data 17
dicembre 1934 assistito dal Segretario Rag. Alfredo Pon-
tani:

Attesa la necessità che venga ricostituita l'am-
ministrazione ordinaria dell'Opera pia, secondo le pre-
scrizioni contenute negli atti fondazionali;

Visto lo statuto organico della pia Istituzione
in data 7 agosto 1910 approvato con R.D. 20 luglio
1913;

Visto che in seguito alla morte del Signor Cordel-
li Giuseppe e del Signor Damiani Innocenzo, quali pa-
renti designati dal benemerito cittadino Sig. Carenzi
Ambrogio, Fondatore dell'Opera Pia, sono venuti a man-
care due membri del consiglio di amministrazione;

Visto che i suddetti non hanno discendenti per la
loro sostituzione, giusta le disposizioni lasciate dal
fondatore predetto, con testamento 20 luglio 1876;

Visto l'art.13 dello Statuto in vigore, il quale

prevede che nella ipotesi sopra verificatasi dovessero far parte del consiglio di amministrazione due persone probe ed idonee del Comune di Grotte di Castro;

Considerato che oltre alle norme di cui sopra, riguardanti l'amministrazione del pio ente, molte altre disposizioni statutarie non risultano più in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari in materia di assistenza e beneficenza pubblica, per cui appare indispensabile che si provveda ad una revisione e riforma dello statuto vigente;

Vista la lettera prefettizia n°18909 in data 12 settembre 1933 con la quale venivano comunicate le istruzioni del Ministero dell'Interno, in ordine alla riforma dello statuto della pia istituzione;

Ritenuto che occorre senz'altro dare esecuzione alle superiori disposizioni;

Visti gli art. 95 della legge 17 luglio 1890 n°6972 e 103 del Reg. 5 febbraio 1891 n° 99

D E L I B E R A

Di modificare lo statuto organico vigente approvato con R.D. 20 luglio 1913

Di approvare il seguente statuto organico della Opera Pia Carenzi per il ricovero dei vecchi invalidi, composto di n° 25 articoli e nel testo riportato nell'unito allegato, il quale fa parte integrante della presente deliberazione.



Il Commisario Prefettizio
Luigi Pini

Il Segretario
Amici

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

=====

STATUTO ORGANICO DEL RICOVERO CARENZI

PER I VECCHI INABILI AL LAVORO

=====

CAPITOLO I°

ORIGINE, SCOPO DELL'ISTITUZIONE E MEZZI DEI QUALI

ESSO DISPONE

Art. I° E' stata istituita in Grotte di Castro un'opera di beneficenza col titolo "Ricovero Carenzi per i vecchi inabili al lavoro".

E' provveduto ai bisogni del Ricovero colle rendite del patrimonio lasciato dal benemerito cittadino Sig. Ambrogio Carenzi con suo testamento 20 luglio 1876

X L'Opera Pia venne eretta in ente morale con decreto regio in data 20 luglio 1913 il quale ne approvava il primo statuto.

Il patrimonio della pia istituzione, alla data di oggi è costituito come appresso:

TERRENI	L. 325.100.00
FABBRICATI	" 3.600.00
TITOLI DI R.P.	" 122.400.00

TOTALE LIRE 451.100.00

=====

Concorrono inoltre a provvedere ai bisogni del ricovero le rendite di lasciti, eredità o donazioni, e le elargizioni di pii benefattori nonché gli eventuali futuri assegni o sussidi privati o di corpi morali.

L'Opera Pia è gravata dei seguenti oneri di culto:

I°) Una messa cantata di requiem in suffragio del fon-

datore Ambrogio Carenzi e parenti, da celebrarsi nella chiesa di S. Pietro il giorno 22 novembre di ciascun anno anniversario della morte del fondatore.

2°) L'onere delle 52 messe lette annue e quello delle messe domenicali, disposto per testamento, è stato con rescritto della S. Sede in data 17 aprile 1932 ridotto a n° 30 messe annue.

Art. 2°) L'Istituzione ha per iscopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in conformità del Decreto legislativo 19 novembre 1889 n° 6535, serie 3^a e successive modificazioni aventi il domicilio di soccorso nel comune di Grotte di Castro e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte od in grado di farlo.

Possono essere ammessi al beneficio del ricovero gratuito anche gli inabili i quali, essendo sprovvisti di altri mezzi, abbiano ottenuto una pensione d'invalidità dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, purchè versino alla Cassa del Pio Istituto non meno dei 2/3 della pensione goduta.

Art. 3°) Entro il limite dei posti disponibili possono essere ricoverati a pagamento anche inabili non aventi titolo al ricovero gratuito.

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

Art. 4°) X Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali.

Art. 5°) X Le norme per il ricovero degli inabili e le garanzie per il pagamento delle rette di quelli non ac-

colti gratuitamente sono determinate dal regolamento.

Art. 6°) L'Istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, col ricavo delle eventuali rette e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 7°) Nel caso d'insufficienza di posti gratuiti, sono preferiti gli inabili i quali versino in più grave miseria ed in maggiore abbandono, salvo le preferenze stabilite dalla legge a favore degli invalidi e mutilati di guerra, per la causa Nazionale e per le operazioni in A.O. e in servizio militare non isolato all'estero.

Il numero dei posti gratuiti sarà stabilito nel regolamento in relazione ai mezzi di cui dispone la istituzione.

Art. 8°) Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata a titolo gratuito indebitamente, o per avere congiunti tenuti agli alimenti, nei suoi confronti a termini di legge, od in grado di farlo o per altra causa, l'amministrazione deve ripetere da chi di diritto il pagamento delle rette.

Art. 9°) I ricoverati sono dimessi dall'istituzione quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza.

Art. 10°) / Possono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e nei modi da determinarsi dal regolamento.

Art. 11°) Quando un ricoverato, pel quale sussista tuttora il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l'istituto o ne sia comunque licenziato, debbesi informare l'ente comunale di assistenza di appartenenza e la società di patronato che eserciti nel comune medesimo l'opera propria a favore degli inabili

al lavoro.

Art.12°) Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati. Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal Ministro del Culto cui appartiene.

CAPITOLO II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.13°) L'Istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente.

Fanno di diritto parte del consiglio di amministrazione:

- 1°- Il Parroco pro tempore della parrocchia di S. Pietro apostolo;
- 2°- Il Parroco pro tempore della parrocchia di S. Giovanni Battista.

In caso di vacanza l'economo spirituale della parrocchia sostituirà d'ufficio il parroco mancante.

Essendosi estinte le famiglie di Giuseppe Cordelli e Innocenzo Damiani, dalle quali per disposizione testamentaria del fondatore, dovevano essere tratti gli altri due membri del consiglio di amministrazione il Podestà del comune di Grotte di Castro proporrà due persone di provata probità ed idoneità amministrativa residenti nel comune stesso, a S.E. il Prefetto al quale spetterà la nomina.

Il Presidente sarà anch'esso nominato dal Prefetto della Provincia su proposta del Podestà del comune.

I due membri di nomina prefettizia ed il Presidente dureranno in carica quattro anni e potranno essere riconfermati.

Per tutto ciò che riguarda le incompatibilità e

la decadenza dei componenti il consiglio di amministrazione il presente statuto fa richiamo alle norme contenute nella legge 17 luglio 1890 n° 6972.

Art.14°) In caso di assenso o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina, ed in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Art.15°) I membri del consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

CAPITOLO 3°

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.16°) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e di settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, N° 2841 e 1° del Regio decreto 20 febbraio 1927, n° 257, le altre ogni qual volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'autorità governativa.

Art.17°) Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono, ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a vo-

ti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per le validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse, giusta l'art.15 della legge 11 luglio 1890 n° 6972 non può prendere parte alla deliberazione.

Art.18°) I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art.19°) X Il Consiglio provvede all'ordinaria gestione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno per il personale; promuove quando occorra la modificazione dello statuto e dei regolamenti; nomina e licenzia e sospende gl'impiegati ed i salariati; delibera in generale su tutti gli affari che interessano l'istituzione.

CAPITOLO IV°

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMIN.NE

Art.20°) Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione:

- a) di rappresentare la istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- b) di sospendere per gravi motivi gl'impiegati ed i salariati e di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio di amministrazione in adunanza da comunicarsi entro breve termine.

CAPITOLO V°

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art.21°) I mandati di pagamento non costituiscono titoli legali di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro meno anziano per età.

Art.22°) X I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel regolamento organico.

Nel regolamento sono stabilite speciali prescrizioni per gli addetti alle istituzioni che contravengono alle disposizioni determinate dal regolamento stesso.

Art.23°) Il servizio di esazione di cassa è fatto di regola dall'esattore comunale.

Nel caso che la istituzione venga autorizzata ad avere un tesoriere proprio non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termini di legge. Il servizio di tesoreria verrà regolato da apposito capitolato.

CAPITOLO V°

DISPOSIZIONI FINALI

Art.24°) Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art.25°) Il presente statuto fa parte integrante della deliberazione n° 19 dell' 11 sett.1939 XVII con

cui è stato stabilito.

Grotte di Castro li 11 SET. 1939
Anno XVIII

Il Commisario Paffettigro
fr. Cristoforo Orsi

Il Segretario
fr. A. Perlini

*Per copia conforme
bollo n. 11-9-1939. XVIII*



Il Segretario
Perlini

Certificato di Pubblicazione

VI

Comune di Grotte di Castro

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, che copia della presente deliberazione, con allegata copia dello Statuto Organico dell'Opera Pia Carenzi, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per trenta giorni consecutivi e cioè dal 13 settembre 1939. XVIII al 13 ottobre 1939. XVIII, senza opposizioni.

Grotte di Castro 14 Ottobre 1939. XVIII



Il Segretario Com.
 Severino Pontani



Comune di Grotte di Castro

PROVINCIA DI VITERBO

Protocollo N. Allegati Addì 30 settembre 1939 X/II°

DETTO: Parere in merito allo Statu-
o Organico dell'Opera Pia Carenzi

Risposta a Nota del 1°11 corrente mese

Numero Divis. Sezione

Al Ill.mo Signor Commissario Prefettizio dell'Opera
Pia Carenzi

GROTTE DI CASTRO

Presa visione della deliberazione n.19 di cotesta
Opera Pia e del nuovo Statuto Organico, approvato con la deli-
berazione stessa, Vi esprimo il mio favorevole parere, per le modi-
ficazioni apportate, che aggiornano lo Statuto alle attuali esigen-
ze, senza per altro menomare quelle che furono le intenzioni del
Pio Fondatore.

Con osservanza

IL PODESTA'



ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

Comune di Grotte di Castro

PROVINCIA DI VITERBO

Protocollo N. Allegati Addi 30 settembre 1935 XVI^{to}

OGGETTO: Parere in merito allo Statuto
Organico dell'Opera Pia Carenzi

Risposta a Nota del 1^o 11 corrente mese
Numero Divis. Sezione

Al Ill.mo Signor Commissario Prefettizio dell'Opera
Pia Carenzi

GROTTE DI CASTRO

Presa visione della deliberazione n.19 di cotesta
Opera Pia e dello Statuto Organico, approvato con la deliberazione
stessa, non faccio che confermare il mio parere favorevole, già
espresso come Podestà del Comune, per le modificazioni apportate al
lo Statuto in oggetto, che pur aggiornato alle attuali esigenze,
non è menoma quelle che furono le intenzioni del Pio Fondatore.

Con osservanza

IL PODESTÀ - PRESIDENTE E.C.A.

11 settembre

39 XVII

Per il parere ai sensi e per gli effetti della Legge 17 luglio 1890 n.6972 modificata con R.Decreto 30 dicembre 1923 n.2841, mi pregio rimette vi copia della deliberazione n.19 dell'11 corrente con la quale è stato modificato lo Statuto dell'Ope Pia Carenzi approvato con decreto Reale in data 20 luglio 1913.

modifiche allo Statuto Organico dell'Ente.

Il Commissario Prefettizio

Luigi Foras Ori

11/no Signor Podestà

a Presidente S.C.C.

VII

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

Provincia di Viterbo

=====

Adi 30 settembre 1939 XVII°

OGGETTO

Parere in merito allo Statuto

Organico dell'Opera Pia Carenzi

Ill.mo Signor Commissario

Prefettizio O.P.Carenzi

GROTTI DI CASTRO

Presa visione della deliberazione n.19 di cotesta Opera Pia
e del nuovo Statuto Organico, approvato con la deliberazione stessa,
Vi esprimo il mio favorevole parere, per le modificazioni apportate,
che aggiornano lo Statuto alle attuali esigenze, senza per altro me-
nomare quelle che furono le intenzioni del Pio Fondatore.

Con osservanza

IL PODESTA'

F.to P.Franciosi

Per copia conforme

Grotte di Castro 16 ottobre 1939 XVII°



Il Segretario

Franciosi

VIII

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

Provincia di Viterbo

=====

Addì 30 settembre 1939 XVII°

OGGETTO

Parere in merito allo Statuto

Organico dell'Opera Pia Carenzi

Ill./mo Signor Commissario

Prefettizio dell'O.P.Carenzi

GROTTI DI CASTRO

=====

Presa visione della deliberazione n.19 di cotesta, Opera Pia e dello Statuto Organico, approvato con la deliberazione stessa, non faccio che confermare il mio parere favorevole, già espresso come Podestà del Comune, per le modificazioni apportate allo Statuto in oggetto, che pur aggiornato alle attuali esigenze, non menoma quelle che furono le intenzioni del Pio Fondatore.

Con osservanza

IL PODESTA' PRESIDENTE DELL'E.C.A.

F.to P.Franciosi

Per copia conforme

Grotte di Castro 16 ottobre 1939 XVII°

IL SEGRETARIO



Franciosi

V

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Provincia di Viterbo

=====

OPERA PIA CARENZI =====

=====

ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'OPERA PIA

=====

1°- SEGRETARIO- Stipendio annuo.....L. 600,00

3°- SUORE E DIRETTRICE-Compenso annuo....." 2790,00

4°- DOMESTICA- Compenso e spese vitto all'anno....." 900,00

=====

Grotte di Castro 16 ottobre 1939 XVII°

Il Commissario Prefettizio

Christoforo Orsi

Il Segretario

Antony

